



Sentenza n.125/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37768 del registro di segreteria, proposto da XX,
nato a Bari il XX (C.f. XX),rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fatta
(C.f.: FTTCLD84P10G273E – pec: claudiofatta@pec.it) ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Palermo, alla Via Trinacria n.23

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

- Comando generale Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione
Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, costituito a mezzo
memoria a firma del Direttore Gen. D. Giuseppe Pedullà

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – comitato di verifica per le
cause di servizio – costituito con memoria a firma del Dirigente delegato,
Dott.ssa Sara Salimbene, elettivamente domiciliato, ai fini del presente
giudizio in Bari, via Demetrio Marin, 3, presso gli uffici della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, e presso il seguente domicilio digitale, pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 26 maggio 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX l'epigrafato ricorrente riferiva di essersi arruolato nel marzo XX nell'Arma dei Carabinieri e di essere stato giudicato, in data XX, non idoneo permanentemente al servizio incondizionato e al servizio di istituto e da collocare in congedo assoluto ex art.929 del d.lgs 66/2010 e idoneo al transito nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa.

Dopo aver elencato i diversi ruoli operativi svolti in diverse missioni militari in Italia e all'estero, anche in zone di guerra, nel corso dei quali ha affrontato diverse situazioni estremamente pericolose (meglio elencati da pag. 2 a pag.4 del ricorso introduttivo), evidenziando di aver svolto quasi esclusivamente servizio nell'Unità *Multinational Specialized Unit*, ha sottolineato l'ingente impegno fisico ed emotivo che ha dovuto affrontare e che avrebbe determinato l'insorgenza di un forte ed accertato stress post traumatico.

Ha riferito, poi, di aver presentato, in data XX domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, per l'infermità "XX".

La preposta Commissione Medico Ospedaliera si è pronunciata ascrivendo la predetta patologia alla Categoria XX della Tabella A; tuttavia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto non potersi riconoscere la causa di servizio per la predetta patologia.

Ha riferito di aver presentato all'INPS, in data XX, domanda per il trattamento privilegiato - anche per la sussistenza di altre patologie - che

	tuttavia, con riferimento al “XX” è stato negato in assenza del necessario	
	presupposto della dipendenza da causa di servizio.	
	Pertanto il ricorrente ha contestato il giudizio sopra esposto, ampiamente	
	motivando in ordine al difetto di motivazione sussistente nel parere reso dal	
	comitato di verifica chiedendo, quindi, il riconoscimento della pensione	
	privilegiata anche per la patologia suindicata, da valutare in cumulo con	
	quelle già riconosciute, a far data dall’aprile XX (mese successivo a quello	
	di presentazione della domanda).	
	Si è costituito l’INPS che, nel ricostruire i fatti di causa ha evidenziato che il	
	ricorrente, in data XX ha presentato una prima domanda di conferimento di	
	pensione di privilegio per la sola patologia: “XX” e successivamente, in data	
	XX ha presentato altra domanda di pensione di privilegio, con la quale ha	
	chiesto il conferimento della pensione di privilegio per ulteriori patologie fra	
	cui quella oggetto del presente giudizio e per la quale non è stata ritenuta	
	sussistente la causa di servizio.	
	Nel merito ha eccepito l’infondatezza del ricorso e la prescrizione del diritto.	
	Si è costituita l’Arma dei Carabinieri che, nell’evidenziare che, avverso il	
	decreto che ha negato la sussistenza della causa di servizio e la conseguente	
	concessione dell’equo indennizzo ha già adito il competente tribunale	
	amministrativo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha	
	insistito per la sua infondatezza.	
	Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito eccependo il	
	proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto del	
	ricorso in quanto infondato.	
	Con ordinanza n. 33 del 24 aprile 2025 il giudice monocratico, ha conferito	
	3	

	incarico al Collegio medico legale presso la Corte dei conti di fornire parere	
	in ordine al seguente quesito:	
	1. <i>Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che</i>	
	<i>riterrà di richiedere e, ove si riterrà opportuno, mediante visita diretta del</i>	
	<i>ricorrente ovvero delegabile, a fronte di documentati impedimenti, a</i>	
	<i>Commissioni medico ospedaliere territoriali ovvero, in subordine, a</i>	
	<i>strutture sanitarie locali del S.S.N, se si possa affermare che la patologia</i>	
	<i>“XX”; sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del</i>	
	<i>trattamento pensionistico privilegiato richiesto;</i>	
	2. <i>Specificare la classificazione tabellare delle menomazioni eventualmente</i>	
	<i>riscontrate pertinenti alla pensione privilegiata ordinaria, di cui alle tabelle</i>	
	<i>allegate al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod. e int. anche in base al cumulo con</i>	
	<i>le altre patologie già riconosciute al ricorrente”</i>	
	L’organo medico legale ha depositato la propria relazione in data XX,	
	riconoscendo la causa di servizio e la conseguente ascrivibilità alla tabella A,	
	XX categoria della patologia oggetto di esame; in ragione del cumulo con le	
	altre patologie già riconosciute, è stata ritenuto, quindi, di riconoscere la XX	
	categoria, tabella A.	
	Alla pubblica udienza del 26 maggio 2026 le parti presenti hanno insistito	
	nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti prodotto in giudizio il ricorso può trovare accoglimento	
	nei limiti di seguito esposti.	
	Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla scorta dell’ormai pacifica	
	4	

	giurisprudenza formatasi al riguardo secondo la quale, da ultimo, il CVCS	
	<i>“...come rilevato dal MEF, è organo chiamato ad emettere un parere</i>	
	<i>avente natura ed efficacia endoprocedimentale che come tale non è</i>	
	<i>suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici”</i> (cfr Sez.	
	Giurisdiz. Campania, 21 gennaio 2021, n.46).	
	Con riferimento, poi, alla pendenza di analogo ricorso innanzi al Tar Puglia,	
	va evidenziato che alla luce del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> del ricorso in	
	esame volto chiaramente al riconoscimento della pensione privilegiata,	
	appare evidente che le vicende trattate ricadano nell’ambito di cognizione	
	piena ed esclusiva di questo giudice.	
	Con riferimento alla lamentata patologia sofferta, il richiesto parere ha	
	dettagliatamente ed approfonditamente argomentato, giungendo alle seguenti	
	conclusioni:	
	<i>“...tutti i rapporti informativi forniti dall’Arma dei Carabinieri confermano</i>	
	<i>nel caso del XX che tali esperienze non si limitarono alla mera presenza in</i>	
	<i>teatro, ma comportarono servizi di polizia militare, pattugliamenti armati,</i>	
	<i>scorte, vigilanza in zone instabili e a rischio, uso prolungato di</i>	
	<i>equipaggiamenti pesanti, turnazioni diurne e notturne, nonché condizioni</i>	
	<i>climatiche e logistiche particolarmente gravose e rischiose.</i>	
	<i>L’istruttoria svolta da questo Collegio – arricchita e illuminata dalle</i>	
	<i>dichiarazioni rese personalmente dal ricorrente nel corso della seduta</i>	
	<i>peritale del XX – ha consentito di delineare con limpida evidenza la</i>	
	<i>traiettoria clinica del disturbo psichico da lui sofferto. In quella sede, infatti</i>	
	<i>il sig. XX ha riferito che l’esordio della sintomatologia va ricondotto al</i>	
	<i>rientro dalla missione in Iraq del XX, periodo in cui egli sperimentò in modo</i>	
	5	

diretto e coinvolgente l'estremo stato di pericolo legato agli eventi di XX. Fu allora che comparvero i primi segni rilevanti tradotti in tremori, insonnia persistente, rievocazioni intrusive e la dolorosa impossibilità di "allontanare mentalmente" le immagini e le sensazioni proprie del drammatico teatro operativo.

Tali manifestazioni, lungi dal configurarsi come una reazione transitoria allo stress, si sono progressivamente strutturate nella vita psichica del ricorrente, accompagnandolo negli anni successivi e trovando ulteriore alimento nel servizio prestato in XX, teatro notoriamente instabile e ad alto tasso di minaccia. Ancor più gravosa risulta, secondo la documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni del Comando, la successiva permanenza quadriennale in XX, sede qualificata come "particolarmente disagiata", caratterizzata da rischio terroristico costante, prolungati turni di servizio e un contesto ambientale ostile, tutti elementi idonei ad acuire e stabilizzare in peius un disturbo post-traumatico già in fase evolutiva.

La costellazione clinica a carico del XX, che include oscillazioni dell'umore, stati di allarme costante, stereotipie rimuginative, insonnia refrattaria e fasi di scompenso psico-somatico, appare del tutto coerente con il disturbo XX (XX) secondo i criteri del DSM-5: l'evento traumatico maggiore è pienamente soddisfatto, così come i cluster di sintomi intrusivi, di evitamento, di alterazione del tono dell'umore e dell'arousal. Tale sintomatologia poi giustifica la importante terapia impostata dagli specialisti (XX, XX, XX, attualmente XX e XX), come verbalizzato in sede peritale.

Nel caso del XX, il disturbo post-traumatico da stress non può essere

compreso se non alla luce della definizione medico-scientifica che lo caratterizza. Esso rappresenta infatti una condizione psicopatologica complessa, in cui la mente – esposta a stimoli traumatici intensi o ripetuti – non riesce a integrare le memorie dell'evento in una narrazione coerente, generando un intreccio duraturo di rivissuti, evitamenti, alterazioni emozionali e reattività neurovegetativa. L'eziopatogenesi del disturbo, come riconosciuto dalla moderna psichiatria, deriva dall'interazione di fattori traumatici, neurobiologici e contestuali: l'amigdala, costretta a una prolungata iperattivazione, perde la capacità di modulare la risposta emotiva; l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene si altera; l'ippocampo fatica a registrare le memorie in forma narrativa; il sistema di allarme resta costantemente attivo. Tale vulnerabilità biologica non è innata nel sig. XX, bensì acquisita nel corso delle sue missioni, come attesta la continuità tra eventi traumatici e sintomi clinici.

Il XX - richiamato qui non in forma testuale, ma concettuale - definisce il disturbo attraverso quattro nuclei fenomenologici: le **XX** (che nel XX assumono la forma di immagini improvvise e memorie non integrate delle esperienze belliche), l'**evitamento delle circostanze o dei pensieri associati al trauma**, le **alterazioni negative dell'umore e delle cognizioni** (fra cui distacco emotivo, sentimenti di minaccia e sfiducia), e l'**ipervigilanza** con insonnia, irritabilità e reattività amplificata agli stimoli. Tutti questi elementi sono puntualmente riscontrati nel suo racconto anamnestico e nella documentazione clinica, confermati tra l'altro dalla terapia assunta all'epoca ed attualmente a base di farmaci serotoninergici e antipsicotici atipici.

Il profilo del XX è ulteriormente caratterizzato da un accumulo di micro-traumi e da una continua esposizione alla minaccia, fattori riconosciuti dalla dottrina medico-legale – come pienamente idonei a costituire un trauma cumulativo in grado di produrre XX anche in assenza di un singolo episodio eclatante. I documenti del Comando Carabinieri MAE confermano come, durante la missione in XX, il XX sia stato esposto a condizioni operative gravose, climaticamente estreme e psicologicamente usuranti, con ricoveri e riposi medici ripetuti, anch'essi indicatori di una progressiva compromissione con scadimento psicofisico.

Tale condizione in aggiunta al corteo sindromico patito dall'ex Appuntato scelto dell'Arma dei CC delinea nel ricorrente un progressivo “crollo” psicologico avvenuto negli anni, con difficoltà crescenti a contenere le emozioni e a mantenere un adeguato livello di funzionamento operativo.

Una testimonianza diretta, lungi dall'essere una mera suggestione che appare pienamente compatibile con i meccanismi neurobiologici noti nella letteratura scientifica e nella dottrina medico-legale: l'esposizione prolungata a traumi, reali o potenziali, determina la sensibilizzazione dell'amigdala, la disfunzione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, la perturbazione delle reti mnestiche e l'incapacità di elaborare le memorie traumatiche, con conseguente cronicizzazione del disturbo.

Nel caso in esame difatti, ciò che spicca non è un singolo evento “eccezionale”, ma la somma logorante di esposizioni prolungate, ripetute e ad alto contenuto traumatico. La dottrina medico-legale – riconosce da tempo la piena dignità nosologica del trauma cumulativo nei militari impiegati nei Teatri Operativi. È proprio questa dimensione cumulativa

“continuum espositivo” che connota la storia del XX, caratterizzata da un arco operativo di oltre un decennio, attraversato da missioni ad alta intensità emotiva, privo dei necessari periodi di decompressione psicologica, e seguito da un progressivo deterioramento clinico culminato nel giudizio di non idoneità permanente.”

Il Collegio medico legale ha, quindi, ritenuto che *“...la patologia [disturbo post traumatico da stress, meglio inquadrabile come persistente disturbo post-traumatico da stress (DTPS) stabilizzato ed in terapia farmacologica e psicoterapica”] è SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una XX^actg della tabella A allegata al d.p.r. n.915/78, e succ. mod. e int. ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato richiesto; per cumulo con le ulteriori infermità già riconosciute al ricorrente di cui ai punti 1), 2) e 4) del G.D. al presente parere definitivo è riconosciuta la 5a Categoria di Tabella A ($8a + 8a = 7a$ ed $8a + 7a = 6a \rightarrow 7a + 6a = 5a$)”.*

La motivazione fornita nel pregevole parere reso appare a questo giudice supportata da una logica concettuale – scevra da errori di natura medico legale - idonea a rappresentare in via esaustiva e completa la sussistenza della richiesta causa di servizio, in assenza, fra l’altro, di contrarie argomentazioni da parte delle amministrazioni resistenti.

Non può essere accolta, tuttavia, la richiesta formulata nel ricorso introduttivo ai fini della decorrenza del trattamento di privilegio in questione a far data dall’aprile XX.

Infatti la domanda di pensione privilegiata (che deve sempre sussistere per l’ottenimento della stessa, a prescindere dal momento in cui viene riconosciuta, anche giudizialmente, la sussistenza della causa di servizio)

relativa alla patologia in esame è stata presentata in data XX.

Invero nel gennaio XX è stata presentata domanda (peraltro non depositata in giudizio dal ricorrente ma solo dalla difesa dell'arma dei Carabinieri) ai soli fini dell'equo indennizzo e non della pensione privilegiata.

Pertanto la decorrenza del trattamento privilegiato in esame deve essere individuata nel XX.

Sui ratei arretrati dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo.

Le spese di lite, che si pongono a carico dell'INPS e del Ministero della Difesa – Comando generale dell'arma dei Carabinieri in solido fra loro, seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia "XX" ed accerta il diritto del ricorrente a percepire, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda, il trattamento pensionistico di privilegio con ascrivibilità alla XX categoria della Tabella A di cui al d.p.r. 915/1978 per cumulo con le altre infermità già riconosciute, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva.

Condanna l'INPS e il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma

	dei Carabinieri al pagamento in solido delle spese di lite a favore dell'Avv.	
	Claudio Fatta, dichiaratosi antistatario che si liquidano in complessivi €	
	800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%,	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 03/06/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Depositata in segreteria il 03/06/2026 IL GIUDICE	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante	
	11	

[illegible]

Bari, 03/06/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente